

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 175</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

*Presentata il 28 luglio 1976*

### Riconoscimento e regolamentazione della attività professionale di estetista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mutamento del quadro sociale intervenuto in questi ultimi vent'anni, la impetuosa trasformazione industriale, il costante incremento del reddito nazionale, la creazione artificiale di nuovi bisogni, sono gli elementi che hanno impresso la spinta evolutiva ad alcune attività catalogate come artigiane.

Tra queste, quella dell'estetista al cui sviluppo hanno, tra l'altro, contribuito fattori di carattere ambientale e psicologico e, non ultimi, gli interessi della produzione di cosmetici e di attrezzature per gli istituti di bellezza.

#### *L'estetista.*

La figura giuridica dell'estetista è stata solo accennata nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, che ha disciplinato l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini. E, in sede di applicazione di tale legge, emersero fondati dubbi interpretativi da parte dei Comuni e delle Commissioni provinciali per l'artigianato in ordine alla estensione della regolamentazione agli « affini ».

In particolare, i dubbi si riferivano alle attività di manicure, pedicure, acconciatori, ondulatori, ossigenatori, pettinatori, parrucchieri teatrali, estetisti truccatori, depilatori, massaggiatori, istituti di bellezza, lavorazione del capello. Ed un autorevole avviso del Consiglio di Stato, richiesto di un parere sul quesito circa la interpretazione della legge, ha definito « affini », rispetto ai mestieri considerati nel titolo della legge, quelli che si concretizzano in prestazioni che, pur non consistendo specificatamente nel taglio o nell'acconciatura dei capelli, realizzano un risultato estetico sul volto della persona (estetisti-depilatori-massaggiatori facciali) o concernono una estetica in via generale ed esclusiva (acconciatori-ondulatori-ossigenatori-parrucchieri).

La legge 23 dicembre 1970, n. 1142, ha modificato la precedente normativa ribadendo la sua natura disciplinatrice della attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e « mestieri affini », ed elencando nel sesto comma dell'articolo 1 i mestieri considerati « affini » a quelli di barbiere e parrucchiere: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Malgrado la riaffermata affinità, la figura dell'estetista ha invece assunto un ben più marcato contenuto giuridico nel campo delle prestazioni professionali.

*L'addestramento professionale.*

Alla notevole e crescente richiesta di prestazioni, le istituzioni scolastiche pubbliche, per cronica insufficienza e per carenza normativa, non hanno potuto fornire una compiuta risposta.

Il vuoto istituzionale, pertanto, ha agevolato l'inserimento di tutta la gamma dell'addestramento privato; il quale, nella stragrande maggioranza, persegue finalità speculativa, specie quella parte collegata alla industria cosmetica e delle attrezzature per istituti di bellezza, sempre più dotata di ingenti risorse finanziarie e di potenti mezzi di suggestione.

*L'attività professionale: il passato, il presente e il futuro.*

In precedenza l'attività della estetista si esauriva nell'ambito di una cosmetica di lusso rivolta a soddisfare bisogni individuali e complementari, quali l'abbellimento ed il trattamento contro l'invecchiamento della cute.

Oggi il massiccio inserimento della donna tra i fattori della produzione ed il suo consistente trasferimento dalle attività contadine e bracciantili a quelle terziarie e della industria, ha determinato la espansione della domanda di beni materiali e l'insorgere di nuovi bisogni collettivi e di consuetudini destinati a combattere la sempre maggiore aggressività dell'ambiente.

L'acquisto e l'uso di prodotti cosmetici, un tempo solo accessibile alla classe abbiente, ha raggiunto strati più vasti di consumatori, tanto da poterlo definire consumo di massa.

In una valutazione di quanto avverrà domani, si deve tener presente che lo sviluppo della società ha aumentato le cause di nocività e di pericolosità connesse alle condizioni di vita e di lavoro.

Le dermatiti di natura ambientale e professionale sono in continuo aumento, e gli scienziati di tutto il mondo estendono il campo della ricerca sulle malattie della pelle e sulle possibilità terapeutiche, con nuovi farmaci, che permettano di non ricorrere al cortisone.

Per questo una moderna concezione della cosmetologia deve approdare alla integrazione

funzionale ed organizzativa delle attività dell'abbellimento con quelle sanitarie curative e preventive, anche in funzione di quanto nel settore si sta operando per l'armonizzazione della nostra legislazione con quelle dei Paesi del MEC e dell'indirizzo del Ministero della sanità a regolamentare l'attività dell'estetista, quale arte ausiliaria della professione sanitaria.

Non si può, però, parlare di una moderna concezione della attività di estetista, senza tener conto delle attuali effettive prestazioni dell'estetista, che non si limitano più alla cura del viso nella ricerca di un suo abbellimento, ma si estendono invece alla cura di tutto il corpo nei suoi aspetti, non solo estetici, ma anche sanitari.

Il massaggio cosiddetto estetico ha, inoltre, intime connessioni con gli interventi di carattere psicoterapico per la evidente interazione fra sostegno alla psiche dell'uomo e miglioramento delle condizioni fisiche nel loro complesso estetico e funzionale.

Non è, infatti, possibile pensare ad un successo estetico del massaggio e di altri interventi cosmetologici laddove non si riesce a ridare fiducia alla personalità del soggetto, e laddove non si provvede a correggere il substrato organico che ha portato alla crisi estetica.

Basti pensare alla tipologia varia e alla eziologia altrettanto varia e complessa della obesità od a quella della eccessiva magrezza; ed anche ricordare, quale esempio, le algie varie pseudoreumatiche che conseguono ad alterazioni per imbibizione interstiziale o per alterata circolazione della rete capillare od all'aumento eccessivo del tessuto adiposo ed alla sua anormale distribuzione conseguente alla alterazione dei meccanismi regolatori della distribuzione del grasso.

In tale luce, anche se qui molto schematicamente evidenziato, l'ausilio dell'estetista va ben al di là della azione estetizzante, per entrare a buon diritto nella azione sussidiaria e talvolta preliminare degli interventi di natura sanitaria propriamente detti.

*Prospettive.*

Malgrado la sua veloce rappresentazione, la problematica dell'estetista mette indubbiamente in luce i caratteri negativi, comuni alle categorie impreparate organizzativamente a recepire l'urto dello sviluppo disordinato ed il repentino ampliamento del settore di influenza. Ne fanno fede le evidenti carenze

nell'addestramento, nella collocazione e nell'indirizzo di prospettive, le cui distorsioni hanno per matrice la remora della affinità che ha svolto il ruolo di forza frenante alla richiesta globale di qualità professionali superiori alla media.

È fuor di dubbio, invece, che l'attività dell'estetista deve emergere dal novero dei mestieri tradizionali dell'artigianato per avviarsi all'appuntamento storico che identificherà i suoi valori artistici e consacrerà la sua definitiva affermazione nel mondo del lavoro. Ma l'attuale dispersa consistenza organizzativa dell'estetista rende improponibile sul piano sindacale il raggiungimento di due obiettivi prioritari alla intera categoria: autonomia contrattuale e specifica regolamentazione della attività.

È inevitabile, pertanto, ipotizzare una soluzione legislativa che tenga nella dovuta considerazione l'orientamento per una qualificata collocazione tra le arti ausiliarie della professione sanitaria e con una articolazione professionale comunque ancorata tra le attività artigiane.

Va da sé che il provvedimento dovrà porsi come finalità fondamentale due momenti di esaltazione del nuovo ruolo sociale assunto dall'estetista nella società moderna: la qualificazione professionale e la preclusione intransigente agli abusivi che, con spavalda improntitudine, agiscono a dispetto di tutte le leggi scritte del nostro Paese.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi, alla premessa teoretica possono aggiungersi alcune considerazioni a commento dell'articolato che si propone.

Si tratta di definire una attività e di conferire alla stessa una precisa conformazione, che può derivare solo da una attenta formazione professionale e da una cosciente conseguente abilitazione. Quindi, riordinamento delle scuole, coordinamento dei programmi, tipizzazione delle materie di insegnamento, accurata scelta dei docenti. Tutto ciò, in coordinamento tra i Ministeri interessati — permanendo quello della sanità, come Ministero guida — e tra gli stessi e gli Enti Regione.

Particolare attenzione indubbiamente dovrà essere posta nella organizzazione delle scuole o nella scelta dei programmi. A finalità di esemplificazione si riporta di seguito quello che potrebbe ritenersi un *optimum* di applicazione, ai fini di una preparazione seria e producente degli studenti, che a tale professione intendano dedicarsi.

PROGRAMMA-TIPO DELL'ORARIO SETTIMANALE DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI ESTETISTA.

1° anno di corso propedeutico.

	Teoria	Applicazione
Storia della cosmesi . . . . .	1	1
Anatomia . . . . .	3	3
Fisiologia . . . . .	3	3
Dermatologia . . . . .	3	3
Patologia cutanea . . . . .	3	3
Endocrinologia . . . . .	2	2
Chimica cosmetica . . . . .	2	2
Elettrotermoterapia . . . . .	1	1
Dietetica . . . . .	1	1
Igiene . . . . .	2	2
Legislazione sanitaria . . . . .	1	1
Psicologia . . . . .	1	1
Legislazione sociale . . . . .	1	1
Deontologia . . . . .	1	1
Strumenti . . . . .	2	2
	—	—
	27	27
	==	==

2° anno di corso di specializzazione.

	Teoria	Applicazione
Storia della cosmesi . . . . .	1	1
Anatomia . . . . .	2	2
Fisiologia . . . . .	2	2
Dermatologia . . . . .	2	3
Patologia cutanea . . . . .	2	3
Endocrinologia . . . . .	2	2
Chimica cosmetica . . . . .	4	2
Elettrotermoterapia . . . . .	1	1
Dietetica . . . . .	—	1
Batteriologia . . . . .	3	1
Igiene . . . . .	2	2
Legislazione sanitaria . . . . .	1	1
Psicologia . . . . .	1	1
Legislazione sociale . . . . .	1	1
Deontologia . . . . .	1	1
Pratica . . . . .	2	3
	—	—
	27	27
	==	==

*Storia della cosmesi.*

Origini — la cosmesi nelle civiltà orientali (Cina, Giappone, India, Pakistan, ecc.); in Arabia; in Israele; a Cartagine; in Egitto; in Grecia; a Roma; la cosmesi bizantina; nel Medioevo; nel Rinascimento; nel Barocco; nel 700; nel 2° Impero.

*Anatomia.*

Definizione: la cellula; tessuti; organi; apparati; sistemi.

Le ossa: costituzione; formazione; tipi.

Le articolazioni.

I muscoli.

*Fisiologia.*

Definizione: la cellula (crescita, riproduzione, metabolismo).

Le ghiandole endocrine.

La circolazione arteriosa, venosa, linfatica.

*Dermatologia.*

Definizione: l'epidermide; il derma; l'ipoderma. Processo di nutrizione cutanea. Le funzioni della pelle (protezione, chimico-fisica, meccanica, termoregolatrice, sensoriale, di secrezione, di assorbimento). La pigmentazione. La cheratogenesi. Gli annessi cutanei. L'assorbimento cutaneo. Classificazione dei tipi di pelle. La senescenza cutanea.

*Patologia cutanea.*

Alterazioni della cheratogenesi (pitiriasi, cheratosi, ecc.).

Alterazioni della pigmentazione (vitiligine, melanosi senile, nevi, ecc.).

Alterazioni della vascolarizzazione cutanea (cianosi, angiomi, eritrosi, angiotelectasie, ecc.).

Alterazioni della secrezione sebacea e della funzione sudorale.

Alterazione dei peli (ipertricosi, alopecie, ecc.).

Alterazioni della cute del volto (follicoliti, verruche, foruncoli, eczemi, ecc.).

L'acne.

La cellulite.

Allergie o intolleranze cutanee.

*Endocrinologia.*

Definizione: fisiologia e principali disfunzioni delle ghiandole endocrine. Rapporti tra disfunzioni endocrine e manifestazioni cutanee.

*Chimica cosmetica.*

Definizione. Chimica inorganica. Chimica organica. Il PH e la sua misurazione. Materie prime cosmetiche. Soluzioni e dispersioni. Le emulsioni. Olii vegetali e animali. I bioattivatori cutanei. Gli idratanti cutanei. Gli estratti vegetali. Prodotti cosmetici per il trucco. I depilatori chimici. Saponi e *syndets*.

*Elettrotermoterapia.*

Definizione. Corrente continua e corrente alternata. Misurazione dell'elettricità. Elettroforesi. Corrente ad alta e bassa frequenza. Termoterapia esogena ed endogena. Controindicazioni dei diversi apparecchi. Misure di sicurezza.

*Dietetica.*

Definizione. Le calorie ed il fabbisogno giornaliero. Apporto di calorie dei vari elementi (grassi, proteine, carboidrati, acqua, sali minerali, enzimi, vitamine). Le diete (di-magranti, disintossicanti, ingrassanti, ecc.).

*Igiene.*

Definizione. Igiene personale, dell'ambiente e degli strumenti di lavoro. Misure contro le malattie infettive. Malattie professionali della cute. Precauzioni sanitarie.

*Batteriologia.*

Definizione, Microbiologia. Batteriologia. Vaccini, sieri e anticorpi. Immunità.

*Legislazione sanitaria.*

La legislazione sanitaria in Italia e nei Paesi del MEC. Funzione e limiti dell'estetista.

*Psicologia.*

Definizione. Psicologia della cliente. Studio dei caratteri. Rapporto tra caratteristiche psicosomatiche e psicocaratteriali.

*Legislazione sociale.*

Definizione. La sicurezza sociale. I principali enti erogatori dell'assistenza. Le norme sull'assistenza ospedaliera e mutualistica. I contratti di lavoro.

*Deontologia.*

Definizione. Il segreto professionale. Rapporti con i sanitari.

*Strumenti.*

Definizioni. Nomenclatura degli strumenti in uso. Apparecchiatura di laboratorio e degli istituti di bellezza.

*Pratica.*

Pratica di laboratorio. L'applicazione dei prodotti cosmetici.

Il quadro delle materie è sufficientemente orientativo a definire gli obiettivi prefissi, che coincidono poi nella duplice affermazione della ormai necessaria istanza di reperire uno spazio sociale al programma della bellezza e, in pari tempo, di conferire all'estetista - lavoratore o lavoratrice - serio e convinto, preparato e specializzato, una più garantita dignità morale e professionale, elemento primo di una più produttiva collocazione di lavoro.

Ne deriva un ormai innegabile accertamento: quello per cui, oggi, l'« aspetto gradevole », per l'uomo e per la donna, non è più vanità inconsistente; bensì rappresenta « il necessario volto della salute, la patente palese che è presupposto della efficienza, il lasciarsi passare immediato che favorisce rapporti umani e che evita - e, qui, in specie per le donne - stressanti complessi di inferiorità ».

Dal punto di vista commerciale, il fenomeno ha raggiunto aspetti di progressione impensati. A questo punto si impone la difesa della categoria; in quanto l'estetista deve, per sopravvivere ed affermarsi, non soccombere nel campo di battaglia di opposti interessi, quale è ormai divenuto il sorridente volto della salute-bellezza.

E deve, invece, proiettarsi nel quadro dell'arte ausiliaria della professione sanitaria, per cui diviene logico lo *slogan* che « sia l'infermiere a curare la donna malata, e l'estetista a mantenerla sana ed efficiente ».

Si individua il triangolo che sarà enunciativo di un futuro, foriero di progresso e di sviluppo sociale: i cui vertici sono il chimico formulatore, il medico specialista (il dermatologo, il dietologo, l'allergologo, l'endocrinologo, lo psicologo) e infine l'estetista.

Il capitolo scuole è, senza dubbio, il punto debole delle operatrici della bellezza. Ce ne sono diverse; rapide, presunte, vere, di emanazione statale e di emanazione privata. Quante clienti sanno distinguere nel diploma appeso al muro? Chi tutela, alla lettera, gli interessi di chi spende per migliorare il proprio aspetto « in funzione » del miglioramento della propria salute? È chiaro che, in quest'or-

dine di idee, la dinamica impone la entrata in scena del medico come unica figura professionale competente a decidere sul « prodotto cosmetico-farmaceutico ». Ma se nel campo della bellezza la parola passa al medico, che posizione potrà assumere la figura dell'estetista? Si torna al discorso della qualificazione seria, alla necessità di « ripulire » la categoria della larga frangia delle inserzioniste che dalle pagine dei quotidiani, qualificandosi « esperte estetiste », vendono un prodotto non esattamente cosmetico.

Istanza di prestazioni da un lato e carenza di scuole dall'altro, hanno quindi permesso un dilagarsi e radicarsi di forme anomale e incontrollate di addestramento, che non offrono garanzia alcuna e che costituiscono remora dannosa ad una conduzione sana e ordinata, e quindi - come deve essere - professionale, del settore.

In prospettiva la categoria professionale vede un proprio inserimento addirittura in tutti i posti di lavoro dove siano impiegate delle donne. La presenza di prodotti inquinanti, la scarsa igienicità di certi ambienti, per esempio, impongono alla donna cure personali che essa assume ora in proprio. « Perché non prevedere - si dice addirittura - la presenza dell'estetista accanto all'infermiere nel posto di pronto soccorso della fabbrica? ».

Sono concetti ben delineati in un recente convegno tenuto a Genova dalla « Associazione italiana estetiste », cui deve riconoscersi ampio merito, per quanto sino ad oggi ha cercato di fare per la difesa della categoria.

Evidente, però, che senza l'arma legislativa ben poco si possa conseguire e labili dintorni i traguardi conseguiti.

La proposta di legge persegue evidentemente due finalità primarie: il conseguimento di una dignità professionale per una categoria fino ad oggi non compiutamente delineata e, in pari tempo, la bonifica dell'abusivismo, che ha indubbiamente degenerato oltre i limiti consentiti.

Con la obbligatorietà del diploma - pur garantendo condizioni non proibitive a coloro che già esercitano per legittimamente riequilibrarsi - entrambi i problemi potranno essere entro breve tempo risolti. E la configurazione dell'Istituto di bellezza - che, incertamente disciplinato, ha dato adito ad essere utilizzato per fini non conformi, spesso anche pervenuti a fatti di cronaca nera - potrà così riabilitarsi nella valida funzione di impresa artigiana con professionisti abilitati all'esercizio di attività riconosciute arti ausiliarie sanitarie.

Com'è noto, circa il 70 per cento delle applicazioni di estetica si rivolge al massaggio corporeo, il quale è stato oggetto di studi ed approfondimento da parte della scienza e della tecnica, che ben corrispondono alla utilità che si persegue, che non è solo estetica, bensì anche e soprattutto igienica e quindi sanitaria.

Il massaggio, infatti, nel settore estetico, si considera oggi non solo una semplice manovra di sfioramento o di frizione a fine eudermico, ma si realizza in genere in molte manovre (sfioramento, frizione staticodinamica, impastamento, percussione, vibrazione, manualità combinata, vibro-percussione) armoniosamente ritmate, ad azione prevalentemente rassodante, che hanno valido effetto nei tessuti periferici e profondi. Con la manovra di sfioramento si inizia e si conclude il massaggio; mentre altre manovre — ad esempio l'impastamento — sono precedute e seguite dalla frizione dinamica che si effettua nella direzione refluo-linfo-venosa ad azione soprattutto drenante. Ovviamente, essendo il massaggio soggettivamente differente nella durata, nella pressione e nelle manualità secondo le condizioni fisiche del soggetto, è necessario, oltre la preventiva visita medica, che l'operatore non automatizzi il suo lavoro, ma si applichi scrupolosamente con le norme e la tecnica acquisita dalla scuola, sia per ciò che concerne l'esame obiettivo, sia per aiutare con la sua opera a risolvere i problemi del paziente, spesso non solo di ordine fisico.

Il massaggio interessante il settore estetico è pertanto facciale, capillizio, cicatriziale, anticellulitico, coadiuvante nelle cure dimagranti e antiedematose, profilattico delle smagliature in gravidanza e terapeutico delle stesse post-

parto. È logico, dunque, che sia necessario armonizzare la funzione dell'estetista con quella del massaggiatore; mentre indubbiamente l'*optimum* ordinativo sarebbe quello che ogni estetista avesse anche il diploma di massaggiatore. Comunque — considerando che esiste già una regolamentazione scolastica per tale categoria — è per ora sufficiente per riequilibrare l'ambiente:

a) istituire una formazione professionale propedeutica ed una abilitazione tramite specializzazione per l'estetista, che limiti la sua attività, in tema di massaggio, alla faccia e al collo;

b) richiedere anche il diploma di massaggiatore per l'estetista che si dedichi inoltre al massaggio del corpo.

Per sanare la situazione in atto, la istituzione dei corsi serali per adulti — cui provvederanno gli Enti Regione competenti per territorio — potrà agevolmente realizzare, attraverso programmi specifici orientati in particolare modo negli impegni dell'estetista nella più vasta accezione qui delineata, il riconoscimento all'esercizio per coloro che, da anni, al di fuori di una normativa di legge della quale abbiano sottolineato la carenza, lodevolmente esercitano tale attività con professionalità facilmente accertabile.

È dunque in questo spirito, e verso queste prospettive, che sottoponiamo alla approvazione della Camera la presente proposta di legge, sulla quale — essendo evidentissimo il tessuto sociale che la sostanzia, e considerato l'interesse di circa 15.000 lavoratori e lavoratrici, in attesa di un futuro più certo e soprattutto più dignitoso — siamo certi non potrà raccogliersi che la unanimità di consensi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### RICONOSCIMENTO E VIGILANZA

##### ART. 1.

###### *(Definizione)*

L'attività di estetista è riconosciuta arte ausiliaria della professione sanitaria.

##### ART. 2.

###### *(Esercizio)*

L'attività di estetista può essere esercitata solo da coloro che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da scuola autorizzata.

L'estetista per essere abilitato all'esercizio del massaggio del corpo deve essere munito di diploma di massaggiatore conseguito nelle scuole autorizzate, anche tramite corsi di qualificazione serali per adulti istituiti dall'Ente Regione competente.

##### ART. 3.

###### *(Vigilanza)*

L'esercizio della attività di estetista è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità e degli Assessorati regionali competenti.

Detta vigilanza si estende:

a) alla determinazione dei modi e dei tempi di formazione ed abilitazione professionale;

b) all'accertamento della esistenza del titolo di abilitazione;

c) al controllo ed alla sorveglianza sulla estrinsecazione dell'esercizio della attività stessa.

##### ART. 4.

###### *(Formazione professionale e abilitazione)*

L'esercizio della attività di estetista è consentito a tutti coloro i quali, senza distinzione di sesso e limiti di età, dimostrino di essere in possesso di:

a) una specifica formazione professionale;

b) un correlativo diploma di abilitazione.

ART. 5.

*(Scuole di formazione professionale  
e di abilitazione)*

A tali scopi, sono istituite:

a) scuole di formazione professionale per estetisti;

b) scuole di abilitazione per estetisti.

Le scuole di formazione professionale e le scuole di abilitazione per estetisti devono essere riconosciute ed autorizzate alla apertura dei corsi di studio e alla concessione dei diplomi, con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il riconoscimento delle scuole esistenti si ottiene su presentazione al Ministero della sanità di domanda, corredata con la documentazione della capacità didattica e della attività prestata, ed ha luogo mediante decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 6.

*(Istituzione degli albi)*

Tutti coloro i quali abbiano:

a) ottenuto il riconoscimento della attività di esercizio prestato;

b) superato l'esame di abilitazione;  
saranno iscritti di diritto nell'albo professionale degli estetisti, operante a livello nazionale e regionale.

Il superamento della formazione professionale comporta il diritto alla iscrizione provvisoria all'albo per l'esercizio di tirocinio presso altro abilitato, cui entro un anno dovrà seguire il conseguimento della abilitazione, condizionante per la prosecuzione dell'esercizio della attività.

La disciplina degli albi sarà disposta con regolamento, approvato dal Ministero della sanità, di concerto con i Ministeri competenti.

TITOLO II

FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 7.

*(Scuole per la formazione professionale -  
Istituzione)*

La istituzione delle scuole di formazione professionale per estetisti è autorizzata dal Mi-

nistero della sanità, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

## ART. 8.

*(Scuole per la formazione professionale - Istruttori)*

Gli istruttori delle scuole per la formazione professionale degli estetisti vengono nominati mediante concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero della sanità, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il bando di concorso indica il numero dei posti a disposizione, le modalità delle prove di esame, le materie di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Al concorso possono partecipare gli estetisti qualificati da corsi istituiti dagli Enti nazionali per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e del settore artigiano (INIASA), o da corsi liberi di istruzione riconosciuti dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, competenti per territorio, e con anzianità di qualifica e di effettivo lavoro, autonomo e dipendente, di almeno 15 anni.

## ART. 9.

*(Scuole per la formazione professionale - Ammissione)*

Sono ammessi alle scuole di formazione professionale per estetisti, senza limiti di età o di sesso, coloro che siano in possesso di un titolo di scuola media inferiore.

Sono esentati dal possesso di tale titolo gli aspiranti che, per cause di età, non erano tenuti a frequentare come scuola d'obbligo la scuola media di primo grado.

## ART. 10.

*(Scuole di formazione professionale - Corso di studio)*

Il corso di formazione professionale di estetisti, che ha carattere propedeutico generale, ha la durata di un anno e consiste in un numero adeguato di ore di lezioni e di esercitazione.

I regolamenti delle scuole e i programmi di insegnamento sono approvati dal Ministero della sanità, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

ART. 11.

*(Scuole di formazione professionale -  
Commissione esaminatrice)*

La Commissione esaminatrice dei corsi di formazione professionale per estetisti è nominata, su base regionale, dall'Assessore per l'igiene e sanità, competente per territorio, ed è composta:

- 1) da un medico dei servizi sanitari regionali, che la presiede;
- 2) dal direttore della scuola;
- 3) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità di dermatologia o da un chimico;
- 4) da un docente di materie fondamentali del corso di studi;
- 5) da un rappresentante dell'Assessorato competente per l'igiene e sanità;
- 6) da un rappresentante dell'Assessorato competente per l'istruzione professionale;
- 7) da un istruttore tecnico;
- 8) da un rappresentante delle organizzazioni di categoria.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Assessorato regionale per l'igiene e la sanità, competente per territorio, esercita le funzioni di segretario.

ART. 12.

*(Scuole di formazione professionale -  
Diploma di qualificazione)*

Per ciascuno dei corsi e delle materie fondamentali inserite nel piano di studi della scuola, gli studenti devono sostenere o più colloqui o prove pratiche indicate nel piano stesso.

L'esame conclusivo consiste nel superamento di un colloquio generale e nella valutazione complessiva delle prove pratiche.

ART. 13.

*(Scuole di formazione professionale -  
Validità del diploma di qualificazione)*

Il conseguimento del diploma di qualificazione professionale consente l'ammissione all'albo provvisorio di praticante estetista, ed equivale ad una abilitazione temporanea all'esercizio della attività quale tirocinio e non in forma autonoma, secondo limiti e norme previste nell'articolo 6.

TITOLO III

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

ART. 14.

*(Scuole di abilitazione - Istituzione)*

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista debbono essere istituite presso enti ospedalieri.

ART. 15.

*(Scuole di abilitazione - Docenti e direttore)*

Il presidente, il direttore e i docenti della scuola sono nominati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia o dalla direzione sanitaria dell'ente ospedaliero.

La scuola deve avere un proprio organico di personale, comprendente anche un numero adeguato di estetisti diplomati da adibire all'insegnamento di materie tecniche.

ART. 16.

*(Scuole di abilitazione - Ammissione)*

Sono ammessi alle scuole di abilitazione per estetisti tutti coloro che abbiano superato il corso di formazione professionale presso le scuole a ciò autorizzate.

I requisiti di ammissione alle scuole di abilitazione sono determinati con decreto emanato annualmente dal Ministro della sanità.

ART. 17.

*(Scuole di abilitazione - Corso di studio)*

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di estetista, che ha carattere di specializzazione, ha la durata di un anno, e consiste in un numero adeguato di ore di lezioni e di esercitazioni nei laboratori e nei reparti di assistenza secondo le materie di insegnamento indicate nei piani di studio e nei programmi da approvarsi con apposito regolamento.

Il regolamento delle scuole e le materie fondamentali di insegnamento sono definiti con decreto emanato per ogni anno scolastico dal Ministro della sanità.

ART. 18.

*(Scuole di abilitazione -  
Commissione esaminatrice)*

La Commissione esaminatrice dei corsi di abilitazione professionale per estetisti è nominata su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, ed è composta da:

a) un funzionario di grado direttivo del Ministero della sanità, in rappresentanza del Ministro della sanità, con funzioni di presidente;

b) un funzionario di grado direttivo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario di grado direttivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

d) il presidente della scuola o delegato del rettorato se la stessa risulta istituita presso sede universitaria;

e) il direttore della scuola;

f) due docenti di materie sanitarie attinenti.

Un funzionario designato dal Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

ART. 19.

*(Scuole di abilitazione -  
Diploma di abilitazione)*

Per ciascuno dei corsi e delle materie fondamentali inseriti nel piano di studi della scuola, gli studenti debbono sostenere uno o più colloqui od esami pratici indicati nel piano stesso.

L'esame conclusivo deve consistere nella discussione di una tesi scritta su tema preventivamente scelto dallo studente e approvato dalla direzione della scuola.

La tesi per il conseguimento del diploma di abilitazione dovrà essere determinata su materie attinenti al programma di studio prescelto dagli allievi dopo il primo anno propedeutico.

ART. 20.

*(Scuole di abilitazione -  
Validità del diploma di qualificazione)*

Il conseguimento del diploma di abilitazione ha validità di autorizzazione all'esercizio della attività di estetista, che si perfeziona con l'automatica iscrizione all'albo di cui all'articolo 6.

TITOLO IV  
ATTIVITA PROFESSIONALE

ART. 21.

*(Limiti della attività professionale)*

I limiti dell'esercizio professionale della attività di estetista sono determinati mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della sanità, a tutela e garanzia della salute e igiene delle persone utenti, della atossicità dei prodotti cosmetici adoperati, e della innocuità dei mezzi terapeutici usati.

ART. 22.

*(Sanzioni)*

L'esercizio abusivo della attività di estetista è punito con la multa da lire 100 mila a 300 mila.

Il materiale destinato all'esercizio abusivo è confiscato.

L'Assessore per l'igiene e sanità, competente per regione, indipendentemente dal procedimento giudiziario, può preordinare la chiusura definitiva del locale nel quale l'attività è stata abusivamente esercitata.

ART. 23.

*(Sanzioni suppletive)*

Alle stesse pene soggiace anche colui che — pur essendo regolarmente abilitato all'esercizio dell'attività di estetista — presti comunque il suo nome allo scopo di permettere o agevolare ad altri il reato indicato nel precedente articolo 22.

ART. 24.

*(Abuso del titolo)*

Coloro i quali abusano del titolo di estetista per diversa attività, comunque estranea all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria specifica, sono puniti con una multa da lire 1 milione a lire 5 milioni e con la reclusione di 6 mesi o di 1 anno se recidivi.

Si considera abuso del titolo anche la utilizzazione dello stesso a fini pubblicitari, propagandati per altri scopi.

ART. 25.

*(Equivalenza della formazione professionale)*

L'esercizio della attività di estetista intercorso per un periodo di tempo continuativo e comprovato da contratto di lavoro e da documentazione esauriente è considerato a tutti gli effetti acquisizione della formazione professionale e con diritto alla ammissione:

- a) ai corsi di abilitazione, se il periodo di attività è inferiore ad anni 5;
- b) agli esami di abilitazione, se tale periodo è superiore ad anni 5 ed inferiore ad anni 10.

ART. 26.

*(Equivalenza della abilitazione)*

Tutti coloro i quali dimostrano:

- a) di avere conseguito un diploma di estetista nelle scuole già esistenti e che a ciò siano state riconosciute valide con decreto del Ministro della sanità;
- b) di aver svolto attività continuativa di estetista per un periodo superiore ad anni 10, avranno diritto alla concessione della abilitazione all'esercizio senza superamento di nuovo esame di abilitazione, purché nelle condizioni indicate nel seguente articolo 27.

La competenza ad esaminare la documentazione a ciò presentata dagli estetisti in attività di servizio e a decidere in merito, spetta ad una Commissione nominata con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e composta da:

- a) un funzionario di grado direttivo del Ministero della sanità, in rappresentanza del Ministro stesso, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario di grado direttivo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un funzionario di grado direttivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;
- d) tre docenti di materie sanitarie attinenti;
- e) due rappresentanti delle associazioni di categoria.

Un funzionario designato dal Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

ART. 27.

*(Convalida dei titoli)*

Gli attestati di estetista, rilasciati da Enti nazionali riconosciuti per la istruzione o da corsi liberi di istruzione autorizzati dai Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, sono convalidati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge e previo esame davanti alla Commissione di cui all'articolo 26 della presente legge.

I possessori di altro titolo possono ottenere la convalida entro il periodo del precedente comma e previo lo stesso articolo 26, purché dimostrino di essere stati iscritti come estetisti nell'albo provinciale delle imprese artigiane e di aver svolto attività quali dipendenti.

ART. 28.

*(Regolamento)*

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Ministero della sanità emanerà il regolamento di attuazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun Ente Regione emanerà il regolamento di esecuzione.